

TORNATA DEL 14 LUGLIO

vedo egli già sviluppata ieri la sua proposta, non posso più dargli la parola.

CORTESE. Nè io diceva me ne venisse il diritto, chiedeva solo s'interrogasse la Camera.

MINERVINI. Ho domandato la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Parli per una mozione d'ordine.

MINERVINI. Pregherei l'onorevole presidente e l'onorevole Cortese di rimandare l'esame di questo emendamento all'articolo 29; là è la sua sede; ora, ammettendolo oppure rigettandolo, potremmo pregiudicare la votazione e preoccupare la libertà della Camera.

Per ora la Commissione ha concesso quello che riconobbe doversi correggere, cioè rimandare l'estimazione dell'indigenza ai giurati elettivi del municipio, senza vedere se uno abbia o non abbia mobile od immobile di qualunque sorta, come prima era detto nell'articolo della Commissione.

La questione che fa adesso l'onorevole Cortese, noi la troveremo in quella sede da me indicata; quindi bisognerebbe rimandarla a quella sede, e ciò perchè ivi è proposito del minimo tassabile, e di certo sarà cosa da doversi ponderatamente discutere dalla Camera, ed allora l'onorevole Cortese potrà sviluppare il suo emendamento con migliore profitto, senza che si corra rischio a pregiudicare da ora quello che avremo in seguito a risolvere.

PRESIDENTE. Interrogo la Commissione se consente che questa discussione sia portata all'articolo 29.

PASINI, relatore. Può essere portata.

PRESIDENTE. Consente l'onorevole Cortese?

CORTESE. Io aveva posto questa questione sotto l'articolo 8, perchè essendosi stabilito all'articolo 6 la regola generale di tutti gl'individui che devono pagare, essendosi stabilito nell'articolo 9 il riparto del contingente, ed essendosi poi stabilito nell'articolo 8 le eccezioni per coloro che non dovessero pagare, mi è sembrato che volendo fare eccezione per quelli che hanno un reddito di 200 lire, dovesse la medesima figurare nell'articolo 8.

E tanto più mi era di ciò persuaso, in quanto che nell'articolo 29 non si parla già di eccezioni o di regole, ma bensì della quantità dell'imposta e del modo di tassare coloro che hanno un reddito al disotto di 200 lire; quindi già si suppone che costoro debbono pagare. Nell'articolo 29 che cosa si dice? Che quelli debbono pagare una tassa fissa; ed, abbandonandosi il sistema delle proporzionalità adottato nell'articolo 9, e facendosi un'eccezione per coloro che hanno un reddito al disotto di lire 200, si stabilisce che pagheranno tutti l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, ma certa ed invariabile nella somma di due lire.

Quindi io non poteva accettare questo rimando all'articolo 29; ma se la Commissione dichiara che all'articolo 29 potrebbesi fare la questione, se quelli che hanno un reddito al di sotto delle lire 200 debbano o no essere tassati, allora io non ho nessuna diffi-

coltà di rimandarla a quell'articolo, ma intendo che il principio non sia menomamente pregiudicato, cioè che anche allora, comunque siasi votato sull'articolo 8, si possa fare questa discussione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Catucci.

MARESCOTTI. L'ho domandata prima sull'incidente.

PRESIDENTE. Allora ha la parola sull'incidente.

MARESCOTTI. Mi pare che quest'incidente inchiuda due punti: prima di tutto se convenga lasciare indeterminata in questa legge quella parola *indigente*, la quale io credo diventerà incresciosissima ai magistrati che debbono stabilire il vero indigente del comune, avvegnacchè tutte le famiglie che non hanno delle proprietà vorranno farsi iscrivere fra gl'indigenti; l'altra si è che quando non si voglia adottare come un sintomo di esenzione l'indigenza, bisogna stabilire una rendita la quale segnali l'esenzione medesima; quindi questa segnalazione di una rendita minima che porti con sè l'esenzione dalla tassa deve essere stabilita non empiricamente, ma sopra dei dati che ci segnalino il solo necessario.

Quindi, atteso che quest'emendamento dell'onorevole Cortese, non che quello dell'onorevole Camerini, abbraccia due punti: quello dell'indigenza e quello di una determinata rendita non tassabile, io credo che non si possa a meno di discutere qui gli emendamenti stessi, almeno per istabilire se si voglia o no tenere nella legge la parola *indigente*.

PRESIDENTE. Allora io metto ai voti l'emendamento stesso, giacchè non lo ritira.

PASINI, relatore. Mi pare che l'onorevole Cortese sarebbe anche disposto a ritirare il suo emendamento, se restasse inteso che all'articolo 29 si discuterà la divisione in classi, per esempio la proporzionalità della tassa secondo la rendita che ci sarà.

Qui si tratta solo della esenzione assoluta sino alle lire 300.

CORTESE. Io dico che su questo punto deve rimanere intatta la questione.

PASINI, relatore. L'esenzione assoluta per le rendite inferiori a lire 200 debb'essere decisa a questo luogo, e non altrove.

Se l'onorevole Cortese si accontentasse di riservare la questione e la divisione in più classi, la cosa potrebbe stare, ma dal momento ch'egli persiste a volere che le rendite inferiori a 200 lire siano totalmente esenti, bisogna che la Camera si pronunzi su questo punto.

CATUCCI. Credo che non sia questo il luogo in cui si possa discutere la proposta dell'onorevole Cortese. Anche nella codificazione bisogna rispettare la topografia logica degli articoli. Ora qui si tratta di coloro i quali non debbono pagare, e tra quelli che non debbono pagare sono certamente gl'indigenti. Forse l'articolo relativo all'indigente è inutile, ne convengo, perchè si sa che l'indigente non può pagare, non deve pagare; ma la legge può escluderli per sovrabbondanza